

DISPOSIZIONI, ISTRUZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA  
COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI RACCORDI  
CONSTABILIMENTI COMMERCIALI INDUSTRIALI ED ASSIMILATI (DICC)

Edizione giugno 2020

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE DELLE PARTI .....	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI.....	4
TITOLO II - REALIZZAZIONE DEL RACCORDO .....	5
ARTICOLO 4 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.....	5
ARTICOLO 5 - PROGETTO PRELIMINARE E RELATIVO ESAME .....	6
ARTICOLO 6 - PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVO ESAME.....	7
ARTICOLO 7 - CONTRATTO DI RACCORDO.....	8
ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL RACCORDO .....	8
ARTICOLO 9 - AREE AD USO DEL RACCORDO.....	9
ARTICOLO 10 - CHIUSURE .....	9
ARTICOLO 11 - RACCORDI IN LINEA .....	9
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI ED ONERI PER LA COSTRUZIONE DEL RACCORDO .....	9
ARTICOLO 13 - MODIFICA DEL RACCORDO .....	11
ARTICOLO 14 - COLLAUDO .....	12
TITOLO III - ESERCIZIO DEL RACCORDO.....	12
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEL RACCORDATO PER L'ESERCIZIO DEL RACCORDO .....	12
ARTICOLO 16 - FASCICOLO DEL RACCORDO.....	13
ARTICOLO 17 - EFFICIENZA DEL RACCORDO .....	13
ARTICOLO 18 - VIGILANZA DI FERROVIENORD SULL'ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI DI RACCORDO .....	13
ARTICOLO 19 - PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO.....	14
ARTICOLO 20 - FACOLTÀ DI FERROVIENORD DI SERVIRSI DELL'IMPIANTO RACCORDATO .....	14
ARTICOLO 21 - MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO DEL RACCORDO. ONERI RELATIVI .....	14
ARTICOLO 22 - ONERI PER PRESTAZIONI E FORNITURE RESE DA FERROVIENORD IN MANIERA CONTINUATIVA .....	15
ARTICOLO 23 - DANNI AD IMPIANTI E MEZZI FERROVIENORD.....	16
TITOLO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	16
ARTICOLO 24 - MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI .....	16
ARTICOLO 25 - MOVIMENTI DA/PER IL RACCORDO.....	16
ARTICOLO 26 - INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO.....	16
ARTICOLO 27 - PERSONALE DELLE DITTE RACCORDATE: REQUISITI PROFESSIONALI E ABILITAZIONI, ACCESSO IN STAZIONE, RESPONSABILITÀ E COMPITI.....	17

ARTICOLO 28 - MEZZI DI TRAZIONE. AMMISSIONE IN SERVIZIO E MANTENIMENTO DEGLI STANDARD .....	17
ARTICOLO 29 - RESPONSABILITÀ PER DANNI.....	17
TITOLO V - RACCORDO A SERVIZIO DI ZONE INDUSTRIALI/COMMERCIALI.....	18
ARTICOLO 30 - RACCORDO BASE E RACCORDI PARTICOLARI.....	18
ARTICOLO 31 - GESTORE COMPRESORIALE UNICO .....	19
ARTICOLO 32 - ORGANO DI GESTIONE .....	19
ARTICOLO 33 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PROGETTI, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, MODIFICA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO RACCORDATO .....	20
TITOLO VI - MODIFICAZIONI SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RACCORDO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI - GARANZIA.....	20
ARTICOLO 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	20
ARTICOLO 35 - COUSO DEL RACCORDO .....	20
ARTICOLO 36 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO .....	20
ARTICOLO 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
ARTICOLO 38 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	21
ARTICOLO 39 - FACOLTÀ DI FERROVIENORD DI ACQUISIRE GLI IMPIANTI AL TERMINE DEL CONTRATTO .....	22
ARTICOLO 40 - RIPRISTINO DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI FERROVIENORD AL TERMINE DEL CONTRATTO .....	22
ARTICOLO 41 - GARANZIA.....	22
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI .....	23
ARTICOLO 42 - PUNTI DETERMINATI .....	23
ARTICOLO 43 - CONCESSIONE D'USO DI AREE FERROVIENORD .....	23
ARTICOLO 44 - SPESE A CARICO DEL RACCORDATO .....	23
ARTICOLO 45 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE.....	23
ARTICOLO 46 - MISCELLANEA.....	24

## TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali (DICC) si applicano per la costruzione e l'esercizio di binari di raccordo con gli stabilimenti e le zone industriali e commerciali, nonché al loro potenziamento, modifica, rinnovamento e manutenzione.
2. Le presenti DICC costituiscono parte integrante dei singoli contratti di raccordo da stipulare ai sensi dell'articolo 7, nei quali dovrà esserne fatto espresso richiamo.

### ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE DELLE PARTI

1. Nelle presenti DICC e nei singoli contratti relativi ai raccordi, la società FERROVIENORD S.p.A. verrà denominata «FERROVIENORD» e la persona fisica o giuridica, parte nel contratto di cui all'articolo 7, sarà indicata come «Raccordato».

### ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

**“Attivazione del Raccordo”**: provvedimento formale di apertura all'esercizio del Raccordo successivo al collaudo dell'opera, all'emissione delle NER, al perfezionamento del FR, che segna, tra l'altro, il termine iniziale della decorrenza economica del contratto di raccordo, emesso da FERROVIENORD.

**“Fascicolo del Raccordo”** o **“FR”**: raccolta contenente dati tecnici, disposizioni, prescrizioni e documenti di corredo relativi al raccordo e al suo esercizio secondo quanto riportato nelle presenti DICC comprese le NER, redatto dal Raccordato ed approvato da FERROVIENORD, in coerenza con la normativa nazionale.

**Gestore Comprensoriale Unico (GCU)**: in una zona industriale/commerciale, soggetto dotato del potere di rappresentare tutti i raccordati (raccordi base e particolari) presso FERROVIENORD e di stipulare con questa un contratto unico assumendone direttamente oneri e responsabilità.

Tale potere di rappresentanza deriva dall'acquisizione di deleghe dai proprietari o gestori dei raccordi base e particolari, atte a garantire gli adempimenti per:

- la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modifiche impiantistiche e tutto quanto attiene all'infrastruttura ferroviaria del raccordo;
- la natura economica e gestionale dei rapporti contrattuali con FERROVIENORD. Il GCU può assolvere, tra l'altro, la funzione di Organo di gestione.

**“Impianto Raccordato”**: impianto, di proprietà e/o in gestione ad un soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante il Raccordo.

**“Norme di Esercizio del Raccordo”** o **“NER”**: norme particolari per l'esercizio del Raccordo e per l'inoltro dei convogli da e per l'Impianto Raccordato, redatte dal Raccordato ed approvate da FERROVIENORD, in coerenza con il Quadro Normativo ed inserite nel Fascicolo del raccordo.

**“Perimetro dell’impianto Raccordato”**: porzione di infrastruttura al di fuori del Recinto Ferroviario indicata nella planimetria allegata al contratto di raccordo e le cui attività sono correlate alla circolazione ferroviaria. Restano escluse tutte quelle infrastrutture destinate unicamente alle attività industriali del Raccordato.

**“Raccordato”**: si intende il titolare del contratto di raccordo. Tale soggetto potrebbe essere: a) il titolare dell’attività commerciale o industriale svolta all’interno dello stabilimento raccordato, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile; b) ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 112/2015, *“un’impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le regioni e le province autonome e, più in generale, le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario”*.

**“Raccordo”**: binario che si sviluppa dal deviatoio di allaccio all’infrastruttura ferroviaria fino all’interno dell’Impianto Raccordato. L’allacciamento avviene di regola in una stazione salvo nei casi di raccordi in linea.

**“Raccordo Base”**: complesso delle infrastrutture ferroviarie di uso comune a tutti gli stabilimenti operanti in una zona industriale/commerciale.

**“Raccordo in Linea”**: raccordo che si dirama da un binario di linea esternamente ai segnali di protezione delle stazioni.

**“Raccordi Particolari”**: binari che, diramandosi dal Raccordo Base, raggiungono ogni singolo stabilimento della zona industriale/commerciale e che sono ad uso esclusivo del Raccordato.

**“Recinto Ferroviario”**: perimetro entro il quale FERROVIENORD esercita la propria attività, coincidente o meno con la proprietà. Ai fini delle presenti DICC, è il perimetro che FERROVIENORD determina ed eventualmente modifica in relazione alle esigenze di servizio, anche utilizzando aree del Raccordato ed è indicato, rispetto alla restante parte del Raccordo, nel contratto di raccordo.

**“Responsabile del Procedimento”**: referente di FERROVIENORD per la costruzione o modifica di un Raccordo che cura tutti gli aspetti tecnici di competenza di FERROVIENORD.

**“Richiedente”**: si intende, nella fase antecedente alla stipula del contratto di Raccordo, il soggetto che ha presentato la richiesta di allaccio alla infrastruttura ferroviaria dell’Impianto Raccordato.

**“Richiesta”**: la richiesta di costruzione e allacciamento di un Raccordo alla infrastruttura ferroviaria.

## TITOLO II - REALIZZAZIONE DEL RACCORDO

### ARTICOLO 4 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

1. Possono chiedere di allacciarsi all’infrastruttura ferroviaria le imprese titolari di attività industriali o commerciali svolta all’interno dello stabilimento raccordato, ovvero i soggetti di cui all’articolo 3 del d.lgs. n.112/2015.
2. La Richiesta va presentata a FERROVIENORD, in qualità di gestore della infrastruttura ferroviaria

in virtù della concessione sottoscritta con Regione Lombardia.

## ARTICOLO 5 - PROGETTO PRELIMINARE E RELATIVO ESAME

1. La Richiesta deve essere corredata dei seguenti documenti ed elaborati in lingua italiana (2 copie in formato cartaceo e supporto informatico):
  - a) relazione tecnica generale contenente:
    - inquadramento territoriale e infrastrutturale;
    - inquadramento commerciale ed interazioni;
    - descrizione tecnica;
  - b) modello di gestione d'esercizio con l'indicazione della previsione dei volumi di traffico per anno e/o mesi (se di tipo periodico), la tipologia, destinazione, ripartizione del traffico e la categoria merceologica;
  - c) corografia;
  - d) planimetria;
  - e) nell'ipotesi in cui il Richiedente non è il proprietario degli immobili interessati dall'allacciamento, la Richiesta deve essere corredata da idonea documentazione attestante il titolo in forza del quale il Richiedente può disporre dei suddetti immobili nonché da una dichiarazione sottoscritta dal proprietario degli immobili con la quale quest'ultimo autorizza il Richiedente a presentare la Richiesta, sollevando FERROVIENORD da qualsivoglia responsabilità.
2. FERROVIENORD potrà chiedere di produrre ogni altro elemento, informazione e/o documento dalla medesima ritenuto necessario per la valutazione della Richiesta.
3. Ricevuta la Richiesta, FERROVIENORD comunicherà al Richiedente: a) entro 15 giorni, il nominativo del Responsabile del Procedimento; b) entro 60 giorni, la decisione assunta e, quindi, l'accoglimento o il rigetto della Richiesta; c) entro 60 giorni, gli elementi, le informazioni e/o i documenti dalla medesima ritenuti necessari per la valutazione della Richiesta; in tal caso il termine per comunicare la decisione di cui alla precedente lettera sub b) si interromperà e la stessa sarà comunicata entro 60 giorni dal ricevimento da parte di FERROVIENORD di tutta la documentazione richiesta.
4. È rimessa all'insindacabile giudizio di FERROVIENORD la valutazione in via preliminare della fattibilità dell'allacciamento, in relazione alla compatibilità dello stesso con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio rispetto alla rete e alla stazione di riferimento. In caso di rigetto, FERROVIENORD dovrà indicare nella comunicazione di cui al comma 3 le relative motivazioni.
5. In caso di accoglimento della Richiesta, FERROVIENORD richiede il progetto definitivo, fornendo contestualmente le prescrizioni e i dati tecnici necessari alla suddetta progettazione, nonché lo schema contrattuale e l'importo delle spese di istruttoria.

## ARTICOLO 6 - PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVO ESAME

1. Il progetto definitivo del Raccordo da costruire, potenziare o modificare deve essere redatto anche nel rispetto della normativa tecnica in uso presso FERROVIENORD e delle prescrizioni impartite all'atto dell'approvazione del progetto preliminare.

Il Richiedente dovrà fornire, nel numero richiesto da FERROVIENORD, in formato cartaceo e/o supporto informatico, il progetto definitivo di Raccordo, firmato da un tecnico abilitato e in lingua italiana, contenente almeno i seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica;
- c) corografia (scala 1:10.000);
- d) planimetria (scala 1:1.000);
- e) allaccio del Raccordo con l'infrastruttura ferroviaria (linea/stazione);
- f) binari di presa e consegna e loro capacità;
- g) binari di fascio interni all'Impianto Raccordato e loro capacità;
- h) ipotesi di collegamenti di sicurezza;
- i) sezioni tipo;
- j) sezioni;
- k) profile;
- l) tavole sulle strutture;
- m) studio geologico firmato da un tecnico abilitato.

2. FERROVIENORD esegue l'esame tecnico del progetto definitivo sotto i seguenti profili:

- a) capacità statica e dinamica;
- b) elementi geometrici del tracciato;
- c) dimensionamento complessivo delle strutture;
- d) carico trainabile-mezzi di trazione-velocità;
- e) impianti tecnologici e di sicurezza, ad esclusione degli eventuali impianti di protezione dei passaggi a livello (PL), di cui all'articolo 19;
- f) valutazione modifiche al progetto;
- g) valutazione modifica agli impianti esistenti.

3. FERROVIENORD potrà chiedere di produrre ogni altro elemento, informazione e/o documento dalla medesima ritenuti necessari per le proprie verifiche.

4. Entro 60 giorni dal ricevimento del progetto definitivo o di quanto richiesto ai sensi del comma 3, FERROVIENORD comunicherà al Richiedente l'approvazione del progetto definitivo oppure la

specifica delle correzioni da apportare. In tale ultimo caso, il termine per l'approvazione si interromperà e riprenderà a decorrere dal ricevimento del progetto definitivo completo delle correzioni richieste da FERROVIENORD.

5. Con la comunicazione di approvazione del progetto definitivo, sarà trasmesso il contratto di raccordo comprensivo degli aspetti economici e delle garanzie. Nel provvedimento di approvazione saranno indicate: a) le parti del progetto che sono state oggetto di valutazione tecnica sotto i profili di analisi indicati al comma 2; b) le opere ricadenti in prossimità degli impianti ferroviari di cui all'articolo 12; c) la stima dei costi posti a carico del Raccordato per le fasi precedenti l'attivazione del Raccordo.

Tutte le altre opere non attinenti ai profili di analisi di cui sopra e diverse da quelle strettamente ferroviarie, ancorché facenti parte del progetto definitivo, non saranno oggetto di verifica e approvazione da parte di FERROVIENORD.

6. Per contratti di valore complessivo superiore a Euro 25.000,00 e con Raccordati al primo affidamento<sup>1</sup> il Richiedente dovrà presentare la seguente ulteriore documentazione: a) situazione relativa all'ultimo esercizio sociale, composta da Stato Patrimoniale e Conto Economico, integrata dalla copia del Modello Unico relativo al periodo corrispondente, oppure b) per i soggetti tenuti alla presentazione del Bilancio Societario, copia dell'ultimo Bilancio depositato con i relativi allegati (Nota Integrativa, Relazione sulla gestione se prevista, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione se previsti, Verbale di approvazione del Bilancio).

## ARTICOLO 7 - CONTRATTO DI RACCORDO

1. Il contratto di raccordo dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Richiedente della comunicazione di approvazione di cui al comma 5 dell'articolo 6. Decorso inutilmente tale termine, FERROVIENORD potrà dichiarare decaduta l'approvazione rilasciata ai sensi dell'articolo 6.
2. La durata del contratto di raccordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e scade entro il sesto anno decorrente dalla data di attivazione del Raccordo risultante da apposito atto scritto emesso da FERROVIENORD.
3. Per il rinnovo dei contratti dei raccordi in esercizio, il Raccordato deve formalizzare la richiesta di rinnovo a FERROVIENORD almeno 12 mesi prima della scadenza. Ove ciò non avvenga il contratto di raccordo si intenderà cessato alla naturale scadenza senza onere di comunicazione alcuna.

## ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL RACCORDO

1. Il Raccordo deve essere munito di un numero di binari idonei e sufficienti per la presa e consegna dei veicoli e, se necessario, per l'arrivo e la partenza dei treni. Nel fascicolo del raccordo si dovranno definire in dettaglio i binari non indipendenti rispetto all'esercizio ferroviario.
2. Il tracciato del Raccordo, all'interno e all'esterno del recinto ferroviario, e all'interno dell'Impianto Raccordato, non dovrà contenere curve di raggio inferiore a m. 150.

---

<sup>1</sup> Cfr. COMUNICAZIONE OPERATIVA n. 341/FERROVIENORD del 23 dic. 2016 - Procedura Operativa "Ciclo Attivo e gestione dei crediti commerciali verso terzi"

FERROVIENORD può tuttavia consentire l'esistenza di curve aventi raggio minore quando, relativamente ai binari posti fuori del Recinto Ferroviario, non sia possibile rispettare la suddetta prescrizione. In tal caso la circolazione sarà regolata da norme specifiche.

3. I Raccordi devono essere dotati di tutti gli impianti e gli apparecchi di manovra, di comunicazione e di segnalamento ritenuti necessari da FERROVIENORD a garanzia della sicurezza e della regolarità, concernenti sia l'esercizio del Raccordo, sia la circolazione dei treni e delle manovre.

#### ARTICOLO 9 - AREE AD USO DEL RACCORDO

1. Il Raccordo deve essere realizzato su aree di proprietà del Raccordato o delle quali il Raccordato medesimo dimostri la piena disponibilità.
2. Il Recinto Ferroviario può comprendere aree non ferroviarie ma limitrofe alla proprietà di FERROVIENORD, messe a disposizione gratuitamente dal Raccordato, e può risultare delimitato anche soltanto figurativamente nel contratto di raccordo.
3. Qualora, per condizioni di impianto, ricadano Enti di sicurezza di FERROVIENORD all'interno dell'Impianto Raccordato, dovrà essere garantito l'accesso incondizionato a FERROVIENORD, con uomini e mezzi, per l'attività di sorveglianza e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

#### ARTICOLO 10 - CHIUSURE

1. Il Raccordato deve installare un'apposita chiusura con cancello che separi il Recinto Ferroviario dalla rimanente parte del Raccordo. Le modalità per l'apertura e la chiusura del cancello saranno disciplinate nelle NER.
2. Qualora non fosse possibile l'installazione fisica di un cancello, dovrà essere comunque indicato un cancello virtuale per delimitare i limiti di responsabilità. Tale limite deve essere individuato opportunamente sul terreno e riportato sulla planimetria del Raccordo.

#### ARTICOLO 11 - RACCORDI IN LINEA

È esclusa la possibilità di allaccio di nuovi Raccordi in linea. La definizione di Raccordo in Linea resta valida solo per i raccordi esistenti e in esercizio.

#### ARTICOLO 12 - OBBLIGHI ED ONERI PER LA COSTRUZIONE DEL RACCORDO

1. I costi, gli oneri e le spese occorrenti per realizzare gli impianti costituenti il Raccordo sono a carico del Raccordato secondo il listino prezzi pubblicato di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Le forniture e i lavori necessari vengono eseguiti dal Raccordato e, in parte, a cura di FERROVIENORD secondo quanto appresso specificato.

2. Il Raccordato provvederà:
  - a) a concordare con FERROVIENORD, con particolare riferimento alle opere ricadenti in prossimità di impianti indicate da FERROVIENORD all'atto dell'approvazione del progetto definitivo, le modalità operative di cantiere per l'esecuzione dei lavori nel Recinto Ferroviario o in prossimità di impianti di FERROVIENORD, ove per lavori in prossimità si intendono quelli ricadenti:

- i) in aree in proprietà di FERROVIENORD anche se non occupate da impianti di esercizio;
  - ii) in aree limitrofe al binario vincolate dalle leggi vigenti;
  - iii) a una distanza tale che possano risultare comunque interferenti con l'esercizio ferroviario;
- b) ad ottemperare a tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la costruzione del Raccordo, compresi gli adempimenti in materia di trasporti di merci pericolose;
  - c) alle pratiche necessarie presso le competenti Autorità per ottenere le concessioni, le autorizzazioni, e nulla osta comunque relativi alla costruzione del Raccordo, tenendo in ogni caso sollevata FERROVIENORD da qualsiasi responsabilità in relazione a ciò verso le competenti Autorità;
  - d) a presentare idonea documentazione che attesti la piena disponibilità dell'area sulla quale dovrà essere realizzato il Raccordo e i servizi di corredo e supporto, nonché una dichiarazione, qualora richiesta da FERROVIENORD, di manleva in favore di FERROVIENORD da ogni molestia o pretesa di terzi in ordine alla disponibilità degli immobili interessati dal Raccordo;
  - e) alle pratiche ed agli eventuali lavori necessari per lo spostamento di attraversamenti aerei e/o sotterranei, prendendo diretti accordi con gli Enti ed Aziende interessati;
  - f) all'esecuzione di tutti i lavori di terra, murari e di qualsiasi altro genere, anche provvisori, occorrenti per formare la sede di tutti i nuovi impianti e manufatti, nonché i manufatti e gli impianti medesimi, in conformità ai progetti approvati da FERROVIENORD e delle modalità concordate per i lavori nel recinto ferroviario e/o in prossimità degli impianti ferroviari di cui al precedente punto a);
  - g) ad installare dispositivi di video-sorveglianza, che consentano di registrare quanto avviene in

corrispondenza dei punti sensibili che possano interferire con la sicurezza dell'esercizio sull'infrastruttura gestita da FERROVIENORD (zone di connessione, di affiancamento, ecc.);

- h) ad utilizzare, sia all'interno che all'esterno del Recinto Ferroviario di FERROVIENORD, materiali d'armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest'ultimi certificati secondo le norme vigenti.

Al di fuori del Recinto Ferroviario di FERROVIENORD, eventuali soluzioni tecniche di materiali o dispositivi d'armamento che non siano di normale utilizzo di FERROVIENORD (binari su cordoli o platea, deviatori speciali, intersezioni, ecc.), se non omologati in precedenza, dovranno essere preventivamente autorizzati da FERROVIENORD.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, FERROVIENORD provvederà, a propria cura e a spese del Raccordato, alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento. In tal caso FERROVIENORD comunicherà preventivamente al Raccordato le spese a suo carico per gli interventi da realizzarsi (comprensivi, tra l'altro, di organizzazione cantieri, sorveglianza, alimentazione ecc.) specificandoli per singola voce ovvero indicando il criterio di determinazione degli stessi. Il Raccordato si impegna restituire la suddetta comunicazione, sottoscritta per accettazione.

4. Gli importi degli interventi da realizzarsi a cura di FERROVIENORD dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato oppure dovranno essere integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.

In caso di mancato pagamento o mancata prestazione della garanzia fideiussoria, il contratto di raccordo si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di FERROVIENORD medesima.

5. È riconosciuta al Raccordato la facoltà di realizzare gli interventi di cui al presente articolo a propria cura e spese, tramite imprese abilitate ad operare in ambito ferroviario, previa autorizzazione scritta di FERROVIENORD.

#### ARTICOLO 13 - MODIFICA DEL RACCORDO

1. Per esigenze sopravvenute alla costruzione del Raccordo, è facoltà di ciascuna delle Parti chiederne la modifica.
2. All'occorrenza le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi oneri. Il contratto di raccordo potrà prevedere le modalità di ripartizione dei costi al verificarsi delle necessità di modifiche.
3. Le modifiche proposte dal Raccordato devono essere previamente approvate da FERROVIENORD e la loro realizzazione è a carico del Raccordato stesso.
4. Qualora l'esito delle verifiche effettuate da FERROVIENORD sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti fosse insoddisfacente, anche dopo il termine assegnato per l'eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un iniziale controllo, il contratto di raccordo si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di FERROVIENORD medesima.

5. Nel caso che il Raccordato intenda concedere l'attraversamento dei propri binari con opere infrastrutturali (per esempio con condotte di gas, energia elettrica, liquidi in pressione e non, cavi di telecomunicazione etc.) deve previamente acquisire il positivo parere scritto di ammissibilità tecnica del progetto da parte di FERROVIENORD, senza il quale non potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori.
6. Il Raccordato deve apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie per adempimenti alle norme di legge o adeguamento al quadro normativo in materia di sicurezza emesso dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). In tale contesto, ritardi e/o inadempienze del Raccordato comportano la risoluzione del contratto di raccordo senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di FERROVIENORD.

#### ARTICOLO 14 - COLLAUDO

1. L'attivazione del Raccordo è subordinata all'accertamento, mediante collaudo effettuato da FERROVIENORD, della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e alla normativa tecnica che regola la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.
2. Su richiesta del Raccordato, potranno essere aperti all'esercizio, dopo i relativi collaudi delle opere eseguite, anche parziali settori o impianti del Raccordo in costruzione.
3. Il collaudo con esito positivo del Raccordo dovrà avvenire entro 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto di raccordo, pena lo scioglimento del contratto stesso e l'incameramento da parte di FERROVIENORD della cauzione. Tutti i costi, gli oneri e le spese connessi al collaudo sono a carico del Raccordato.
4. Il collaudo statico delle opere di sostegno dei binari del Raccordo spetta al Raccordato, il quale deve provvedervi a mezzo di professionisti qualificati, iscritti ai relativi Albi. Un esemplare o una copia autentica del verbale di tale collaudo deve essere consegnata a FERROVIENORD.

### TITOLO III - ESERCIZIO DEL RACCORDO

#### ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEL RACCORDATO PER L'ESERCIZIO DEL RACCORDO

1. Il Raccordato è tenuto ad osservare ed ottemperare a:
  - a) tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la manutenzione e gestione della parte di Raccordo esterna al Recinto Ferroviario, compresi gli adempimenti di competenza in materia di trasporti di merci pericolose;
  - b) tutte le norme legislative e regolamentari in materia di servizio ferroviario in genere, nonché specifiche in materia di sicurezza della circolazione, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, prevenzione per danni, infortuni, incendi, igiene, sanità e quant'altro attinente all'uso del Raccordo ed al suo esercizio;
  - c) le norme in vigore sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e le NER per l'esecuzione dei movimenti dei veicoli.

## ARTICOLO 16 - FASCICOLO DEL RACCORDO

1. Il Raccordato è tenuto a compilare e sottoporre al visto di FERROVIENORD, preliminarmente all'attivazione del Raccordo, il Fascicolo del Raccordo contenente almeno:
  - a) le caratteristiche del Raccordo all'esterno del Recinto Ferroviario, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 4572/1970;
  - b) le NER, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 4572/1970, con le eventuali prescrizioni particolari in materia di:
    - i) profilo limite per il materiale rotabile e per il carico dei carri;
    - ii) franchi minimi fra detto profilo e gli ostacoli esistenti in tutto il Raccordo, compresi quelli ubicati all'interno dell'Impianto Raccordato, ivi compresi i depositi di materiali, anche a carattere provvisorio, in prossimità del Raccordo in esercizio;
    - iii) veicoli circolanti per tracciati di binario con curve inferiori a 150 m;
  - c) la documentazione relativa alla comunicazione dei rischi specifici sui luoghi di lavoro, redatta - ciascuno per la propria parte - da FERROVIENORD e dal Raccordato;
  - d) l'elenco degli agenti abilitati.
2. Il FR deve essere redatto e aggiornato dal Raccordato in duplice esemplare. Un esemplare è consegnato a FERROVIENORD, l'altro conservato dal Raccordato presso l'Impianto Raccordato, e tenuto a disposizione per la consultazione degli operatori, nonché dei soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli.

## ARTICOLO 17 - EFFICIENZA DEL RACCORDO

1. Al fine di garantire il regolare esercizio, il Raccordato è tenuto ad assicurarsi che gli impianti costituenti il Raccordo conservino lo standard qualitativo richiesto dall'uso cui sono destinati.
2. Il materiale rotabile destinato a circolare sulla rete Ferroviaria non dovrà mai essere utilizzato al di fuori del Perimetro dell'Impianto Raccordato.

## ARTICOLO 18 - VIGILANZA DI FERROVIENORD SULL'ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI DI RACCORDO

1. Fermo restando l'obbligo del Raccordato di cui agli articoli 15 e 17, FERROVIENORD effettua visite tecniche volte ad accertare che, per l'esercizio del Raccordo, vengano osservate le norme e le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 della Disposizione 36/2007 quali:
  - a) il rispetto delle norme in vigore relative agli accertamenti da effettuare prima dell'esecuzione dei movimenti di manovra e sull'uso dei dispositivi di sicurezza;
  - b) il rispetto delle procedure di inoltro dei convogli da e per il Raccordo stabilite da FERROVIENORD in conformità all'articolo 13 dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori e che figurano nei Registri delle Disposizioni di Servizio delle stazioni interessate e nelle apposite sezioni dei FL delle linee interessate;

- c) il rispetto delle prescrizioni particolari per l'esercizio del Raccordo riportate nell'apposito fascicolo compilato a cura del Raccordato ed approvate da FERROVIENORD.
  - d) lo stato generale degli impianti di armamento e di elettrificazione, se presenti;
  - e) il rispetto della sagoma di libero transito e delle norme concernenti le distanze degli ostacoli fissi;
  - f) le condizioni della libera visuale del binario raccordato;
  - g) l'efficienza della chiusura del cancello e delle recinzioni e dei dispositivi di sicurezza del binario raccordato;
  - h) l'effettuazione, da parte del Raccordato, delle visite periodiche alle opere d'arte del Raccordo all'esterno del Recinto Ferroviario.
2. In occasione delle visite o in qualunque altro momento per specifiche necessità, qualora FERROVIENORD ne faccia richiesta, il Raccordato dovrà permettere alla stessa di visionare le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, installato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett.g).

#### ARTICOLO 19 - PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO

1. Al di fuori del Recinto Ferroviario, il Raccordato è tenuto, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, a proteggere e sorvegliare gli eventuali passaggi a livello e gli attraversamenti in genere di strade pubbliche o private quando queste siano intersecate dal Raccordo.

#### ARTICOLO 20 - FACOLTÀ DI FERROVIENORD DI SERVIRSI DELL'IMPIANTO RACCORDATO

1. FERROVIENORD può utilizzare gli impianti di Raccordo realizzati entro il Recinto Ferroviario a spese del Raccordato senza che questo possa pretendere compensi di sorta a condizione che tale utilizzazione non impedisca il regolare svolgimento del servizio cui sono finalizzati gli impianti suddetti.

#### ARTICOLO 21 - MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO DEL RACCORDO. ONERI RELATIVI

1. La manutenzione ordinaria è costituita da quegli interventi periodici, di modesta entità, necessari per il mantenimento dello standard qualitativo richiesto dall'esercizio ferroviario (livellamento, sostituzione saltuaria delle traverse, ricambio materiale minuto, misure e verifiche, ecc.), mentre quella straordinaria comprende gli interventi necessari per il ripristino del suddetto standard (rifacimento o rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione o rinnovamento enti di piazzale, ecc.).
2. All'esterno del Recinto Ferroviario, la manutenzione ordinaria e straordinaria del Raccordo, è a spese e a cura del Raccordato.
3. All'interno del Recinto Ferroviario: a) la manutenzione ordinaria del Raccordo è a cura di FERROVIENORD e a spese della stessa; b) la manutenzione straordinaria è a carico del Raccordato e a cura di FERROVIENORD salvo quanto previsto al successivo comma 5.

4. Per i Raccordi in Linea la manutenzione ordinaria e straordinaria del deviatoio diramantesi dal binario di corsa, del deviatoio facente comunicazione, del binario tra essi interposto, del tronchino di sicurezza e relativo paraurti, nonché degli apparati di sicurezza, fermascambi e collegamenti sono a cura di FERROVIENORD. In caso di manutenzione ordinaria, le spese sono a carico di FERROVIENORD mentre, in caso di manutenzione straordinaria, le spese sono a carico del Raccordato.
5. In deroga a quanto previsto al comma 3, è data facoltà al Raccordato di effettuare interventi di manutenzione straordinaria al Raccordo, posto entro il Recinto Ferroviario o in prossimità di binari di circolazione, a condizione che il Raccordato stesso ottenga preventivamente l'autorizzazione e concordi tali interventi con FERROVIENORD, che impartirà le disposizioni connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario. La presente deroga non si applica alle ipotesi di cui ai commi 4 e 6.
6. La manutenzione sia ordinaria sia straordinaria sui dispositivi connessi ai collegamenti di sicurezza, siano essi ubicati all'interno quanto all'esterno del Recinto Ferroviario, è sempre eseguita a cura di FERROVIENORD.

## ARTICOLO 22 - ONERI PER PRESTAZIONI E FORNITURE RESE DA FERROVIENORD IN MANIERA CONTINUATIVA

1. Sono dovuti dal Raccordato a FERROVIENORD gli oneri relativi alle seguenti prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da FERROVIENORD medesima nel corso del contratto di raccordo:
  - a) la manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza del Raccordo, ubicati all'esterno del Recinto Ferroviario. Gli oneri derivanti da tale attività saranno determinati sulla base della tipologia e numero degli enti interessati, secondo il listino prezzi pubblicato sul PIR.
  - b) prestazioni rese dal personale di FERROVIENORD per consentire la movimentazione dei rotabili, da e per il Raccordo, se rese al di fuori del normale orario di apertura Linea. Gli oneri derivanti dall'impegno del personale di esercizio saranno determinati in dipendenza del programma di esercizio del Raccordo e computati in base alla stima delle ore indivisibili lavorative che il personale di FERROVIENORD - esclusivamente dedicato all'esercizio del Raccordo - dovrà svolgere.
  - c) Attività di vigilanza sull'esercizio del Raccordo all'esterno del Recinto Ferroviario. Gli oneri derivanti dall'impegno del personale di FERROVIENORD per accertare che vengano osservate tutte le norme e le prescrizioni nell'Impianto Raccordato, saranno determinati sulla base dell'estensione del Raccordo all'esterno del Recinto Ferroviario nonché sulla base del numero dei componenti la squadra ispettiva. In caso di presenza di Gestore Comprensoriale Unico, tali oneri per ciascun soggetto raccordato sono ridotti.
2. In ogni caso tutte le voci, sulla cui base sono computati gli oneri sopra indicati, saranno pubblicate da FERROVIENORD su uno specifico listino, che sarà richiamato nei singoli contratti di raccordo.

## ARTICOLO 23 - DANNI AD IMPIANTI E MEZZI FERROVIENORD

1. I danni comunque arrecati dal Raccordato o da un suo avente causa agli impianti e mezzi di FERROVIENORD saranno da questa riparati, con addebito di maggiori oneri al Raccordato medesimo.

## TITOLO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### ARTICOLO 24 - MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI

1. Le modalità per la movimentazione dei veicoli in arrivo e partenza per/dal Raccordo fanno riferimento alle specifiche Disposizioni e Prescrizioni di esercizio vigenti emanate da FERROVIENORD, nonché a quanto indicato nelle NER.
2. FERROVIENORD si riserva di modificare la stazione di arrivo e partenza dei veicoli destinati all'Impianto Raccordato per proprie esigenze di servizio.
3. In caso di Raccordo in Linea, in coerenza con le tracce acquistate da Imprese Ferroviarie, i veicoli destinati all'Impianto Raccordato ed in provenienza da esso verranno ricevuti sui binari della stazione di appoggio.
4. FERROVIENORD si riserva, per proprie esigenze di servizio, di modificare la stazione di appoggio dei veicoli.
5. Qualora la stazione di arrivo e partenza dei veicoli oppure di appoggio fosse trasformata in fermata e il Raccordato intendesse mantenere l'operatività dell'Impianto Raccordato, lo stesso dovrà farsi carico degli interventi infrastrutturali e tecnologici, nonché dei costi gestionali che ne deriverebbero.

### ARTICOLO 25 - MOVIMENTI DA/PER IL RACCORDO

1. La manovra dei veicoli all'interno dell'Impianto Raccordato sarà effettuata, di regola, a cura, responsabilità e spese del Raccordato, anche tramite imprese terze, nel rispetto delle norme che regolano ciascuna parte del movimento e le caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata ai fini della sicurezza della circolazione dei treni.
2. La movimentazione dei veicoli tra i binari di stazione e i binari di presa e consegna, sia all'interno dell'Impianto Raccordato sia all'interno del Recinto Ferroviario, deve essere effettuata a spese del Raccordato, da un manovratore abilitato a svolgerle sull'infrastruttura ferroviaria nazionale dall'Impresa Ferroviaria come soggetto titolare del Sistema di Gestione della Sicurezza.
3. La predisposizione della posizione dei deviatori, laddove non manovrabili da altri soggetti preventivamente autorizzati, per la movimentazione dei rotabili, da e per il Raccordo, è a carico di FERROVIENORD esclusivamente se prestata: *i)* durante il normale orario di apertura linea e *ii)* all'interno del Recinto Ferroviario.

### ARTICOLO 26 - INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO

1. Qualora FERROVIENORD non possa garantire la movimentazione dei veicoli tra la stazione e l'Impianto Raccordato per esigenze dovute a cause di forza maggiore (es. gravi perturbazioni alla

circolazione, calamità, ecc.), il Raccordato non potrà avanzare alcuna pretesa di risarcimento od altro nei confronti di FERROVIENORD stessa.

2. Qualora FERROVIENORD per improcrastinabili interventi sull'infrastruttura debba procedere alla interruzione dell'esercizio del Raccordo ne dovrà dare anticipata comunicazione al Raccordato.

#### ARTICOLO 27 - PERSONALE DELLE DITTE RACCORDATE: REQUISITI PROFESSIONALI E ABILITAZIONI, ACCESSO IN STAZIONE, RESPONSABILITÀ E COMPITI

1. Il personale del Raccordato, o quello che opera per conto del Raccordato, preposto a: a) la condotta dei mezzi di trazione all'interno ed all'esterno del Recinto Ferroviario; b) mansioni di manovratore; c) attività di tipo ferroviario all'interno dell'Impianto Raccordato, deve possedere i requisiti professionali, le abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni ed essere in possesso delle relative idoneità psico-fisiche così come definite dal soggetto titolare del Sistema di Gestione della Sicurezza.
2. Il personale del Raccordato viene munito di un documento attestante le abilitazioni conseguite, che deve essere esibito a richiesta del personale della IF, di FERROVIENORD ovvero dell'Autorità preposta alla vigilanza. L'elenco di detto personale deve essere inserito e tenuto aggiornato nel FR.
3. È ammesso ad entrare nel Recinto Ferroviario soltanto il personale del Raccordato preposto alle operazioni connesse all'esercizio del Raccordo, munito di idoneo tesserino di riconoscimento.

#### ARTICOLO 28 - MEZZI DI TRAZIONE. AMMISSIONE IN SERVIZIO E MANTENIMENTO DEGLI STANDARD

1. Il Raccordato dovrà assicurarsi che l'Impresa Ferroviaria sia titolare del Sistema di Gestione della Sicurezza e garantisca:
  - a. sulla parte di Raccordo ubicata all'interno dell'Impianto Raccordato, che i mezzi di trazione siano muniti di idonea autorizzazione;
  - b. che i mezzi di trazione utilizzati per le operazioni di manovra all'interno del Recinto Ferroviario rispettino i requisiti definiti dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);
  - c. la verifica periodica, alle scadenze previste dalle norme d'uso del mezzo, ed il permanere delle caratteristiche e dei requisiti, che hanno consentito l'autorizzazione dei mezzi di trazione, ottenendone le relative attestazioni da sottoporre a FERROVIENORD in occasione delle visite.

#### ARTICOLO 29 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

da vedere con assicurativo

1. Il Raccordato si obbliga a stipulare una polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi per eventuali danni arrecati a FERROVIENORD, ai propri dipendenti ed a terzi per effetto delle attività connesse all'esercizio del Raccordo da parte del Raccordato o da terzi eventualmente operanti per suo conto alle condizioni indicate di seguito. La polizza assicurativa deve:

- a) coprire tutto il periodo di validità del contratto;
- b) essere in lingua italiana;
- c) avere un massimale di almeno 10 milioni di euro;
- d) essere emanata da una Compagnia assicurativa con rating congruente con le disposizioni di FERROVIENORD<sup>2</sup>;
- e) prevedere l'impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare a FERROVIENORD, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo dell'assicurazione;
- f) prevedere l'espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice civile a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le società e dei dipendenti del Gruppo FNM, fatto salvo il caso di dolo;
- g) prevedere come terze tutte le Società del Gruppo FNM;
- h) prevedere l'impegno da parte della Compagnia Assicuratrice di risarcire i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti.

2. Laddove il Raccordato abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui al presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:

- a) l'operatività della copertura ed il rispetto nelle condizioni di polizza delle clausole previste nelle DICC e nel contratto;
- b) la conoscenza del presente articolo.

3. La stipula delle polizze assicurative di cui al presente articolo non limita in alcun modo la responsabilità del Raccordato a norma delle obbligazioni del contratto di raccordo e di legge. Pertanto, il Raccordato risponderà per tutti i danni dal medesimo causati, in tutto o in parte non risarciti per effetto delle suddette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle stesse polizze.

## TITOLO V - RACCORDO A SERVIZIO DI ZONE INDUSTRIALI/COMMERCIALI

### ARTICOLO 30 - RACCORDO BASE E RACCORDI PARTICOLARI

1. Il Raccordo Base, definito all'articolo 3, è costituito:

- a) da un adeguato fascio di binari per la presa e consegna dei veicoli;
- b) eventualmente da binari di dorsale fra detto fascio e l'ultimo innesto di Raccordo Particolare;
- c) eventualmente da uno o più fasci di binari nell'ambito della zona industriale o commerciale, in relazione alle particolari esigenze da soddisfare, per il selezionamento ed il

---

<sup>2</sup> I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di FERROVIENORD nella sezione "[Servizi e mercato](#)"

raggruppamento dei veicoli diretti e provenienti dai singoli stabilimenti.

## ARTICOLO 31 - GESTORE COMPRENSORIALE UNICO

1. Nei comprensori industriali/commerciali è consentito ai titolari del Raccordo Base e dei singoli Raccordi Particolari di nominare, con apposito mandato con rappresentanza, un Gestore Comprensoriale Unico (GCU) al quale affidare la gestione completa del sistema dei Raccordi e dei rapporti con FERROVIENORD.
2. In particolare il GCU avrà il compito di:
  - a) assicurare l'efficienza del sistema dei Raccordi (Base e singoli Raccordi Particolari) garantendone la manutenzione ordinaria all'esterno del Recinto Ferroviario, direttamente o mediante imprese terze, secondo la regola dell'arte;
  - b) gestire le operazioni di movimentazione dei veicoli, direttamente se in possesso delle capacità tecnico/operative o mediante imprese terze (attività dell'Organo di Gestione, di cui all'articolo 32);
  - c) contrattualizzare con FERROVIENORD tutti gli obblighi, compresi quelli economici relativi alla gestione dei Raccordi Base e Particolari.
3. Nei confronti di FERROVIENORD, il GCU è responsabile in solido con i singoli Raccordati delle obbligazioni contrattuali.
4. Il GCU deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) capacità tecnico-amministrative adeguate all'assolvimento delle obbligazioni assunte verso FERROVIENORD non escluse quelle economiche;
  - b) la delega da parte dei proprietari del Raccordo Base e Raccordi Particolari a rappresentarli presso FERROVIENORD;
  - c) autonomia operativa sufficiente ad intervenire all'interno degli Impianti Raccordati al Raccordo Base.

Il possesso di tali requisiti è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto di raccordo con FERROVIENORD, così come il loro mantenimento per la durata del contratto.
5. Fermo restando il comprovato possesso dei requisiti di cui sopra il GCU può essere sia un soggetto terzo rispetto ai titolari dei Raccordi (Base o Particolare) sia uno dei soggetti titolari di un Raccordo (Base o Particolare).
6. Ove non si adotti il GCU, deve comunque operare un unico Organo di gestione ai soli fini della movimentazione dei veicoli e devono essere stipulati distinti contratti per il Raccordo Base e i singoli Raccordi Particolari.

## ARTICOLO 32 - ORGANO DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio sia del Raccordo Base, sia dei Raccordi Particolari, nell'ambito della zona industriale o commerciale deve operare - secondo le NER - un unico Organo di Gestione, che deve essere legalmente autorizzato a rappresentare i Raccordati

nei rapporti con FERROVIENORD relativi alla consegna e riconsegna dei veicoli.

2. L'Organo di Gestione provvede al selezionamento e al raggruppamento dei veicoli carichi e vuoti destinati agli Impianti Raccordati, messi promiscuamente a loro disposizione nei binari di presa e consegna del Raccordo Base. I veicoli carichi e vuoti sono restituiti dagli stabilimenti sui binari su indicati a mezzo del medesimo Organo di Gestione. Tutte le operazioni connesse alla sicurezza dell'esercizio dovranno essere svolte da personale appositamente abilitato.

#### ARTICOLO 33 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PROGETTI, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, MODIFICA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO RACCORDATO

1. Gli adempimenti relativi alla richiesta di autorizzazione per la costruzione di nuovi allacciamenti, manutenzione, modifica ed ampliamento degli impianti esistenti sono svolti dal GCU.
2. In mancanza del GCU, gli adempimenti di cui sopra fanno capo a ciascun Raccordato.

#### TITOLO VI - MODIFICAZIONI SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RACCORDO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI - GARANZIA

##### ARTICOLO 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Raccordato non può cedere a terzi il contratto di raccordo senza il consenso scritto di FERROVIENORD, pena la risoluzione del contratto medesimo.

##### ARTICOLO 35 - COUSO DEL RACCORDO

1. Il Raccordato può estendere l'uso del Raccordo ad altro soggetto purché entrambi presentino domanda a FERROVIENORD ai sensi dell'articolo 4 e si assoggettino, mediante la stipulazione di apposito atto, alle indicazioni tecniche di FERROVIENORD in ordine alle nuove modalità di esercizio ed all'eventuale nuova configurazione degli impianti.

##### ARTICOLO 36 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO

1. FERROVIENORD può sospendere l'esercizio del Raccordo, senza che il Raccordato possa avanzare pretese di sorta:
  - a) ove non sussistano più o non sia possibile accertare per causa del Raccordato le condizioni di sicurezza;
  - b) mancanza di traffico da almeno un anno;
  - c) nei casi previsti dall'articolo 37, ove FERROVIENORD non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

##### ARTICOLO 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. FERROVIENORD, oltre ad avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di raccordo in base alle norme del Codice civile, e salvo quanto previsto dalla presenti DICC e dal

contratto di raccordo, può dichiarare la risoluzione del contratto di raccordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile in ciascuno dei seguenti casi disciplinati dalle presenti DICC:

- a) costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato;
- b) inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni di cui all'articolo 15;
- c) mancato ripristino, entro il termine che sarà comunicato da FERROVIENORD, delle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell'articolo 36;
- d) utilizzazione di personale privo dei requisiti professionali previsti;
- e) inosservanza della condizione posta dall'articolo 34 per la cessione del contratto di raccordo;
- f) ritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da FERROVIENORD, fatto salvo il diritto di FERROVIENORD di provvedere al recupero delle predette somme;
- g) insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da FERROVIENORD sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un iniziale controllo, come previsto dall'articolo 13;
- h) mancato pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a carico del Raccordato ai sensi dell'articolo 12 ovvero mancata prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri;
- i) mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel contratto;
- j) mancati adempimenti alle norme di legge o adeguamento al quadro normativo in materia di sicurezza emesso dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), di cui all'articolo 13.

2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di FERROVIENORD da farsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

3. La risoluzione del contratto di raccordo può comportare l'incameramento, totale o parziale del deposito cauzionale così come specificato nel successivo articolo 41, senza pregiudizio di eventuali azioni per i maggiori danni.

#### ARTICOLO 38 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. È facoltà del Raccordato recedere dal contratto di raccordo con un preavviso di 12 mesi dalla relativa comunicazione.

2. In nessun caso il Raccordato avrà diritto a compensi di sorta, né potrà vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di FERROVIENORD.

3. In caso di recesso, il ripristino degli impianti dovrà avvenire conformemente a quanto disposto dall'articolo 40.

## ARTICOLO 39 - FACOLTÀ DI FERROVIENORD DI ACQUISIRE GLI IMPIANTI AL TERMINE DEL CONTRATTO

1. Alla cessazione del contratto di raccordo, per scadenza del periodo di validità o per altre cause, FERROVIENORD si riserva, previo verbale in contraddittorio, la facoltà di acquisire, in tutto od in parte, gli impianti realizzati dal Raccordato nel Recinto Ferroviario al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato in relazione all'anno di costruzione.

## ARTICOLO 40 - RIPRISTINO DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI FERROVIENORD AL TERMINE DEL CONTRATTO

1. Alla cessazione del contratto di Raccordo, per scadenza del periodo di validità o per altre cause, e in mancanza di rinnovo dell'atto medesimo, la proprietà di FERROVIENORD dovrà essere posta nello stesso stato in cui si trovava prima della costruzione del Raccordo a spese del Raccordato, eccettuati gli impianti per cui FERROVIENORD intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 39.
2. FERROVIENORD avrà cura di realizzare gli interventi necessari a riadeguare i dispositivi di sicurezza, segnalamento e telecomunicazione. I costi di tali interventi sono a carico del Raccordato.

## ARTICOLO 41 - GARANZIA

1. Ai fini del pieno adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di raccordo, ivi compreso l'obbligo di pagamento di somme comunque dovute a FERROVIENORD, il Raccordato presterà idonea garanzia sotto forma di:
  - a) deposito cauzionale (bonifico bancario);
  - b) fideiussione bancaria;
  - c) fideiussione assicurativa;nella misura, nelle forme e con le modalità indicate di seguito.
2. L'istituto che emette la garanzia (bancaria o assicurativa) deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni applicabili in materia.
3. FERROVIENORD darà la propria adesione allo svincolo ed alla restituzione della fideiussione o della parte di essa non incamerata da FERROVIENORD soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra FERROVIENORD stesso e il Raccordato i rapporti di qualsiasi specie previsti nel contratto.
4. L'importo della fideiussione bancaria o assicurativa richiesta a garanzia delle obbligazioni contrattuali deve essere almeno pari alla somma degli importi relativi al costo di ripristino delle aree.
5. Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto.
6. La fideiussione dovrà:
  - a) essere "a semplice richiesta";

- b) contenere l'espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligata, in deroga all'articolo 1944 del Codice civile;
- c) contenere l'espressa rinuncia dell'istituto fideiubendo ad eccepire il decorso dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice civile.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 42 - PUNTI DETERMINATI

1. Le disposizioni contenute nelle presenti DICC si intendono estese, per quanto applicabili, ai contratti concernenti le autorizzazioni di carico e scarico in punto determinato, ancora in vigore e non oltre la loro naturale scadenza.

### ARTICOLO 43 - CONCESSIONE D'USO DI AREE FERROVIENORD

1. L'eventuale utilizzo da parte del Raccordato di aree di proprietà FERROVIENORD, ad esclusione del sedime utilizzato per la posa del Raccordo ubicato all'esterno del cancello dell'Impianto Raccordato, sarà regolato da specifico contratto di concessione d'uso.

### ARTICOLO 44 - SPESE A CARICO DEL RACCORDATO

1. Oltre agli oneri previsti negli articoli 12, 14, 21, 22 e 23, sono a carico del Raccordato le spese di istruttoria, tra cui sono comprese le attività di autorizzazione, progettazione, verifica ed approvazione progettuale svolte da FERROVIENORD. I suddetti costi saranno determinati in base ad un listino tariffario pubblicato da FERROVIENORD ed in relazione:
  - a) alla qualifica del personale impiegato;
  - b) al tempo di lavoro dedicato agli esami progettuali;
  - c) agli eventuali sopralluoghi necessari;
  - d) alle spese amministrative, che in caso di rinnovi contrattuali sono quantificate forfettariamente in Euro 1.000,00 (mille/00).
2. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al contratto di raccordo, sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.
3. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

### ARTICOLO 45 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. Nel contratto di raccordo le Parti eleggeranno il proprio domicilio.
2. Tutte le controversie derivanti o comunque connesse al contratto di raccordo, incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternate.

#### ARTICOLO 46 - MISCELLANEA

1. La tolleranza di FERROVIENORD di fronte all'inadempimento del Raccordato ad una qualsiasi delle previsioni del contratto di raccordo non potrà costituire o essere interpretata come rinuncia all'esercizio dei diritti di FERROVIENORD o tolleranza a successive dilazioni contrattuali.
2. Per quanto non previsto dal contratto di raccordo le Parti fanno espresso rinvio oltre che alla disciplina vigente e applicabile in materia, anche alle procedure vigenti e applicabili nell'ambito di FERROVIENORD.